



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MARGHERITA CASSANO

Prima Presidente

ANTONIO MANNA

Presidente di Sezione

ROSA MARIA DI VIRGILIO

Presidente di Sezione

ALBERTO GIUSTI

Presidente di Sezione

MARIO BERTUZZI

Consigliere

GIULIA IOFRIDA

Rel. Consigliere

FRANCESCO TERRUSI

Consigliere

IRENE TRICOMI

Consigliere

EMILIO IANNELLO

Consigliere

Oggetto

DISCIPLINARE  
AVVOCATO

Ud. 22/10/2024 P.U.  
Cron.

R.G. n. 13178/2024

**SENTENZA**

Sul ricorso iscritto al n. r.g. 13178/2024 proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

**- ricorrente -**

**contro**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI BRESCIA;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 134/2024 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 18/04/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2024 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA;



udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CARMELO CELENTANO il quale, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito l'Avvocato [REDACTED] per delega dell'avvocato [REDACTED]

### FATTI DI CAUSA

Il Consiglio Nazionale Forense , con sentenza n. R.D. 134/2024, emessa il 22 novembre 2023, depositata il 18 aprile 2024, ha respinto il ricorso dell'Avv.to [REDACTED] avverso la decisione in data 26 gennaio 2022, con la quale il Consiglio distrettuale di disciplina (di seguito, CDD) di Brescia gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi otto, in relazione al capo di incolpazione, deliberato da CDD di in data 22 aprile 2020, a seguito di esposto del sig. [REDACTED] seguente: «*Per violazione degli artt. 9, 10, 12, 20, 23 comma 4, 26 comma 3 e 27, commi 6-7-8, CDF, perché, incaricato dalla ditta [REDACTED] di recuperare un credito di € 119.849,80 a carico della ditta [REDACTED] s.n.c. di [REDACTED] dopo aver ottenuto decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Bergamo, ometteva di informare il proprio cliente dell'introduzione del giudizio di opposizione n. 6869/16 R.G., nel quale trascurava di costituirsi, ed altresì, richiesto dal proprio assistito di fornire informazioni sullo svolgimento del mandato a lui affidato, gli riferiva che il decreto ingiuntivo non era stato opposto e che aveva proposto nei confronti della controparte una procedura esecutiva mobiliare rimasta infruttuosa, nonché una istanza di fallimento ancora pendente, altresì consigliando azioni inutilmente gravose consistenti nella proposizione di istanza per dichiarazione di fallimento ed esposto-denuncia al Comando dei Vigili del Fuoco di [REDACTED] In [REDACTED] dal 22.06.2016 al 02.02.2017».*

Nell'esposto dell'ottobre 2017, il sig. [REDACTED] lamentava che l'avvocato [REDACTED] cui era stato conferito mandato per procedere al recupero di un credito (per circa € 120.000,00) vantato dalla sua Ditta individuale, nei confronti di una società, in relazione ad una fornitura di beni, non aveva, dopo la proposizione (nell'aprile-maggio 2016) del ricorso per decreto ingiuntivo, fornito al cliente alcuna comunicazione sull'esito del procedimento monitorio fino alla comunicazione (nell'agosto 2016) relativa alla mancata proposizione di una



opposizione ex art.645 c.p.c., con rassicurazioni ulteriori relative a trattative in corso, tutto essendosi rivelato non veritiero allorché allo [REDACTED] era stato comunicato, il 26/1/2017, dalla Cancelleria del Tribunale di Bergamo l'intervenuta sentenza relativa a giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (con la quale il decreto ingiuntivo, in accoglimento dell'opposizione della [REDACTED] snc, era stato revocato il decreto ingiuntivo opposto), *«di cui l'esponente ignorava l'esistenza»*.

Il CDD, esperita l'istruttoria dibattimentale, sentiti l'incolpato e l'esponente, accertava la responsabilità disciplinare e motivava la sanzione della sospensione per mesi otto, in relazione all'aggravamento delle sanzioni edittali, sulla base della gravità del danno arrecato al cliente, della molteplicità delle norme deontologiche violate, dell'assenza di resipiscenza, nonché della gravità dell'offesa arrecata alla reputazione, la dignità e al decoro dell'intera categoria professionale.

Il Consiglio Nazionale Forense respingeva il gravame proposto dall'incolpato, circa l'asserita erroneità e carenza di motivazione, l'errata valutazione del materiale probatorio, la dedotta violazione dell'articolo 26 comma 3 Codice deontologico forense, l'asserita insussistenza delle violazioni delle altre norme deontologiche contestate, (costituendo *«una mera svista relativa alla ricezione della PEC di notifica la mancata costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, con assoluta buona fede»*) e osservava che le argomentazioni svolte non avevano pregio. Infatti la definizione di *«mera svista»* rappresentava *«un artificio linguistico dietro cui celare il comportamento negligente, documentalmente provato. «Non verificare la PEC, nella consapevolezza, anche solo per la vicenda in oggetto, del periodo nel quale potesse maturare un'opposizione a decreto ingiuntivo è circostanza che di per sé denota negligenza con le dirette conseguenze in termini di configurabilità della violazione di cui all'art.26, comma 3»*. Ad avviso del Consiglio nazionale forense la negligenza è da ravvisare nel disinteresse nei confronti delle sorti del cliente, certamente rilevante e al di sotto della diligenza media.

La sentenza impugnata reputava sussistente anche la violazione degli articoli 9 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), 10 (Dovere di fedeltà) e 12



(Dovere di diligenza) del codice deontologico, in quanto *«nella vicenda in oggetto il disvalore del comportamento negligente è fornito proprio dalla mancata costituzione nel giudizio di opposizione»*. Irrilevanti erano da considerare i *«consigli»* offerti successivamente all'assistito, proprio nel tentativo di celare le proprie responsabilità; essi erano, comunque, inidonei a scriminare un comportamento negligente e superficiale. Relativamente al *quantum* della sanzione, il CDD aveva valutato l'entità del danno, *«a nulla rilevando le scelte successive del difensore subentrante e la proposizione dell'appello con relativo esito»*, nonché la tipologia di negligenza ed il comportamento tenuto dal ricorrente, cosicché la sanzione risultava congrua.

Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 30 aprile 2024, l'Avvocato [REDACTED] propone ricorso per cassazione, notificato il 30/5/2024, affidato a due motivi, nei confronti dell'Ordine Avvocati di Bergamo, del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Brescia e del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione .

Avendo con il ricorso l'Avv.to [REDACTED] formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la Prima Presidente fissava la discussione del ricorso per cassazione, all'udienza del 22/10/2024, in aggiunta al ruolo, con termini abbreviati, ex art. 377, comma 2, c.p.c., stante l'urgenza. Il PG ha depositato memoria, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Consiglio distrettuale di disciplina di Brescia e del Consiglio nazionale forense, non essendo il primo parte del giudizio disciplinare e non potendo il secondo essere evocato dinanzi alle Sezioni Unite sui ricorsi avverso le sue sentenze (Cass., S. U., n. 16993/2017; Cass. 26148/2017)

2. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., dell'art. 26, comma 3, Codice deontologico forense, in quanto il CNF aveva considerato falsamente verificato l'illecito disciplinare, indipendentemente dall'elemento psicologico, e aveva ritenuto irrilevante l'errore scusabile; b) con il secondo motivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatto decisivo



oggetto di discussione tra le parti, rappresentato da «*documenti ed argomentazioni decisive per il giudizio*», quantomeno in ordine alla sanzione applicabile in concreto, avendo il ricorrente documentato il versamento della somma di € 10.000,00 al proprio assistito, nonché la sentenza resa all'esito dell'appello, ad esito favorevole, a dimostrazione che l'assistito non aveva subito il danno grave, posto dalle decisioni di merito a fondamento dell'aggravamento della sanzione disciplinare, rispetto a quella edittale della censura.

2. Il ricorrente avanza, preliminarmente, nel ricorso, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Evidenzia il rischio di un danno grave, in quanto, essendogli preclusa ogni attività inerente la propria professione, egli versa in grave difficoltà economica, non avendo altre fonti di reddito, essendo gravato da debiti erariali verso lo Stato e l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed essendo il coniuge, titolare di un reddito non elevato e la figlia minorenni, priva di reddito ed affetta da disabilità.

Il ricorrente aggiunge che il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 20/9/2022 lo ha condannato al pagamento della somma di € 10.000,00, all'esito della quale il creditore aveva azionato una procedura esecutiva mobiliare, con pignoramento di tutti i conti correnti bancati e postali.

L'istanza è dunque ammissibile (Cass. S.U. 20877/2024).

3. Nella memoria, il ricorrente ha invocato la prescrizione dell'azione disciplinare. Deduce che: a) i fatti contestati, decorrenti dal 22 giugno 2016, ricadono integralmente nella disciplina successiva alla Riforma dell'Ordinamento Forense del 2012 (art. 56 L.247/2012, secondo cui il termine di prescrizione è di sei anni e ogni atto di interruzione determina un nuovo periodo di prescrizione di cinque anni, con divieto di superamento del termine massimo di sette anni e mezzo); b) il capo di incolpazione prevede come termine ultimo della condotta contestata il 2 febbraio 2017; c) gli atti interruttivi sono stati tre (la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare del febbraio 2017, la comunicazione della decisione del CDD del giugno 2022 e la comunicazione della decisione del CNF del 30/4/2024).

Ad avviso del ricorrente l'illecito si sarebbe dunque prescritto il 2/8/2024.



3.1. L'eccezione, sollevata in memoria e non nel ricorso per cassazione, e anzitutto ammissibile, in quanto si è da ultimo (Cass. 36204/2023) ribadito che *«la prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità»* .

La stessa è anche fondata.

3.2. L'art. 56, legge 247/2012, sicuramente applicabile *ratione temporis*, essendo intervenuta la condotta illecita sotto il profilo disciplinare tra il 2016 e il 2017 - e, quindi, successivamente al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della citata disposizione (cfr. sul rilievo della data di commissione della condotta o cessazione della sua permanenza, Cass. S.U. 16 luglio 2021 n. 20383) - prevede che *« 1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto. 2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, e' di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. 3. Il termine della prescrizione e' interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine e' interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono piu' di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 puo' essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni»*.

3.3. Risulta dagli atti (inclusa la sentenza del CDD del 2022) che all'avvocato sono stati contestati ed accertati i seguenti illeciti disciplinari: a) una prima infrazione (art. 26, comma 3, del Codice deontologico forense) consistente nell'aver ignorato la comunicazione PEC integrante notificazione di opposizione a decreto ingiuntivo e nel non avere informato il cliente che la controparte – la società ██████ - aveva proposto un'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 2016, essendosi accertato che il legale della controparte aveva notificato, via PEC, nel giugno 2016, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; b) una seconda infrazione (art.27, commi 6,7,8, e art. 23, comma 4, CDF) consistente nell'aver dichiarato falsamente al cliente che il decreto ingiuntivo



non era stato opposto e che egli aveva avviato le azioni esecutive infruttuose previa apposizione della formula esecutiva e istanza di fallimento; c) la complessiva condotta integrava anche violazione degli artt. 9 (doveri di probità, dignità e decoro), 10 (dovere di fedeltà) e 12 (dovere di diligenza) CDF.

Il CDD ha ritenuto che le condotte, consistenti nell'inadempimento del mandato professionale e nell'omessa informazione al cliente, dovevano ritenersi permanenti fino al 6/3/2017, data in cui il cliente aveva revocato all'avvocato [REDACTED] il mandato, o quanto meno fino al 26/1/2017, data di comunicazione della sentenza del Tribunale di Bergamo di revoca del decreto ingiuntivo opposto.

3.4. Ne consegue che, anche qualificando come permanente la condotta illecita, la cessazione della permanenza va collocata, trattandosi di inadempimento del mandato professionale e omessa informazione al cliente, nel marzo 2017, epoca di revoca del mandato da parte del cliente, come rilevato dal CDD.

Poiché il termine di prescrizione è stato interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito (nel febbraio 2017), nonché con la notifica della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF (rispettivamente avvenute nel giugno 2022 e nell'aprile 2024), opera il termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e mezzo.

Tale termine, anche individuando il *dies a quo* del termine di prescrizione nel marzo 2017, quantunque operante nel massimo (sette anni e mezzo), è da intendere spirato nel corso del processo.

4. Pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va quindi cassata senza rinvio stante l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

La sopravvenuta maturazione della prescrizione durante la pendenza del giudizio di cassazione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass. S.U. 32634/2022).

#### **P.Q.M.**

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.



Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 **siano omessi le** generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.

La Consigliera est.

Giulia Iofrida

La Presidente

Margherita Cassano

